

---

## *avvocato Giorgio Zeoli*

**Patrocinio innanzi alla CASSAZIONE ed altre Giurisdizioni Superiori - albo speciale degli avvocati cassazionisti**

3 , via Giuseppe Mogavero , 84129 Salerno  
Tel. 089/711064 e cell. 333/2176886 P.IVA 04609240652 CF ZLEGRG78P07H703J  
E - Mail : [giorgiozeoli@virgilio.it](mailto:giorgiozeoli@virgilio.it) giorgiozeoli@pec.it

### **TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO**

*Ricorso ex art. 700 cpc  
e richiesta di notifica ex art. 151 cpc*

Nell'interesse di :

- **MARRAZZO GIOSUE'**

(c.f. MRRGSI69D23G230U) nato il 23/04/1969 a Pagani (SA) e ivi residente alla via Quarto San Marzano 102/104 – 84016 Pagani (SA), rappresentato e difeso dall' Avv.to Giorgio Zeoli ( cod. fisc. ZLEGRG78P07H703J ) del foro di Salerno , elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura presso il suo studio legale alla via G. Mogavero n° 3 , 84129 Salerno in virtù di procura rilasciata con atto congiunto al presente atto, su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83, III° comma, c.p.c., che dichiarano di voler ricever le ulteriori comunicazioni e gli avvisi relativi al processo al numero di fax 089/711064 o all'indirizzo di posta elettronica: [giorgiozeoli@pec.it](mailto:giorgiozeoli@pec.it);

Contro :

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA,  
AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI** , in persona del Ministro pro tempore, con sede alla via Ponte della Maddalena , 51 – 80142, Pec: [uspna@postacert.istruzione.it](mailto:uspna@postacert.istruzione.it), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (CF 80030620639), con sede alla via A.Diaz 11 – 80134 Napoli; PEC: [ads.na@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.na@mailcert.avvocaturastato.it);  
**e nei confronti dell'**
- **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SILVIO PELLICO" di LETTERE (NA)**, cf 82009180637 - in persona del Dirigente Scolastico , con sede al Corso Vittorio Emanuele n°89 – 80050 Lettere (Na); pec: [naic8as00a@pec.istruzione.it](mailto:naic8as00a@pec.istruzione.it), rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia (CF 98093490179) , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (CF 80030620639), con sede alla via A.Diaz 11 – 80134 Napoli; PEC: [ads.na@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.na@mailcert.avvocaturastato.it);  
**nonché,**  
eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Campania, AT di Napoli , in cui il ricorrente risulta inserito ,



valide per gli anni 2021 – 2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso ;

\*\*\*\*\*

**oggetto : disapplicazione del decreto di rettifica del punteggio di cui a nota prot. 3369 datato 29/12/2021 per la graduatoria di Terza fascia personale ATA triennio 2021 – 2024 ; COLLABORATORE SCOLASTICO: MARRAZZO GIOSUE' nato a Pagani il 23/04/1969 CF MRRGSI69D23G230U**

1. Il ricorrente presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2021 – 2024 per il personale ATA – profilo collaboratore scolastico ; doc. 1
2. A seguito di detta domanda , al sig.ra Marrazzo, sulla base di titoli culturali posseduti e servizi svolti, veniva attribuito il punteggio di 23,30 per collaboratore scolastico (C.S.) nella graduatoria per il personale ATA della prov. di Napoli ;
3. Successivamente , il sig. Marrazzo rendeva prestazione di lavoro in qualità di collaboratore scolastico presso l'Istituto Comprensivo Statale “Silvio Pellico” di Lettere (NA), per nr 36 ore settimanali a partire dal 8/10/2021 sino al 30/12/2021; doc. 2
4. Con nota prot. 3369/VII/2 datata 29/12/2021 il Dirigente scolastico comunicava al sig. Marrazzo decreto di rettifica del punteggio per il profilo di CS in punti 11,30 perché “per i periodi di servizio prestati presso la scuola paritaria San Remigio con sede in via Grotti Campo n. 8 , Nocera Superiore , come collaboratore scolastico precisamente dal 1/09/2011 al 31/08/2015 non risulta nessun versamento contributivo, come si evince dall'estratto contributivo Inps”; doc. 3
5. Da ciò scaturiva la mancata prosecuzione del rapporto di lavoro in essere;
6. Vale la pena precisare che subito dopo l'approvazione della legge n° 62/2000 del 10/03/2000 (“Norme sulla parità scolastica”), l'art. 2 comma 2 del D.L. n° 225 del 3/07/2001 (conv. In legge 333/2001) ha disposto che :*“I servizi prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”* considerato
  - che il diritto al riconoscimento del servizio, quindi del relativo punteggio, è un diritto soggettivo che deriva esclusivamente dalla prestazione lavorativa effettivamente svolta presso la scuola paritaria;
  - che l'attribuzione del punteggio non può farsi dipendere dalla presunta inosservanza delle norme previdenziali da parte del datore di lavoro, ovvero da eventuali inadempienze commesse da “soggetto diverso” dall'avente diritto;
  - che la questione è stata definita da granitico orientamento giurisprudenziale in materia che ha statuito che :*“e' illegittima la disposizione contenuta nell'art. 3 , comma 24 , del DM 22 aprile 1993, che condiziona l'attribuzione di un punteggio per il servizio prestato presso istituti privati, legalmente riconosciuti o paraggiati – ai fini della partecipazione a concorsi per soli titoli previsti dall'art. 2 del DL 6 novembre 1989 n° 357, convert. con modif. dalla legge 27 dicembre 1989 n° 417- alla indicazione dell'ente previdenziale al quale sono*



*stati corrisposti i contributi in quanto trattasi di disposizione, che implicando inadempienza dell'Istituto di istruzione nello svolgimento del rapporto, finisce con l'assolvere ad un'impropria funzione sanzionatoria indiretta, in quanto colpisce il dipendente, a causa della infrazione posta in essere, in suo danno, dal datore di lavoro, che attesta, sotto la propria responsabilità (o dell'organo legittimato a certificare, per suo conto) l'effettivo svolgimento del servizio (vedi infra Consiglio di Stato, sez VI, DEc. N° 5570 del 23.10.2001)*

*Tutto ciò ritenuto e premesso, il sig. Marrazzo chiede*

- **disapplicazione della nota prot. 3369/VII/2 datata 29/12/2021, affinché al sottoscritto possa essere riattribuito il punteggio di 23,30 per il profilo di Collaboratore scolastico;**
  - **Il riconoscimento in fatto e in diritto del servizio reso presso la scuola statale a partire dal 8/10/2021 sino al 30/12/2021**
- Allo stato tal impugnazione (richiesta in autotutela) non ha ricevuto soddisfacente risposta da parte della PA. (doc. 04)
  - E', pertanto, interesse del sig. Marrazzo agire in giudizio al fine di ottenere la riattribuzione del punteggio utile ai fini del reinserimento in graduatoria, previa disapplicazione di :
    - Nota di rettifica punteggio prot. 3369/VIII/2 datata 29/12/2021 della graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia triennio 2021 – 2024 scuola "Istituto Comprensivo Statale Silvio Pellico" (NA), nonché tutte le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA dell'USR Campania, delle 30 istituzioni scolastiche che la ricorrente risulta aver indicato nel modello allegato alla domanda;

per i seguenti MOTIVI

### **1.Sulla giurisdizione dell'AGO**

In via preliminare di rito, corre obbligo evidenziare che la giurisprudenza risulta ormai granitica nell'affermare che **"in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994, n° 297 e sss.mm.integraz., la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (Cass. SEz. Unite 16756/2014)"**

Di qui la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro.

### **2.Sull'illegittimità del provvedimento di rettifica del punteggio.**

**Nel merito. Servizi effettivamente prestati – dismissione dell'ente gestore la scuola paritaria (cancellazione dal registro delle imprese) - contributi omessi e prescritti – segnalazione per l'aggiornamento del conto assicurativo – eventuale costituzione di rendita vitalizia Inps - art. 13 legge 13.08.1962 – atti depositati presso la scuola statale**

Al fine di decidere, come già osservato in precedenza nel caso di specie l'unico profilo contestato dall'amministrazione convenuta nel presente giudizio concerne *non già il servizio prestato dal ricorrente presso la scuola paritaria (vedi infra nota*



prot. 3369/VII/02 datata 29-12-2021), bensì l'assenza di versamento della contribuzione.

Con riferimento al periodo di lavoro 1/09/2011 – 31/08/2015 , alle dipendenze della scuola paritaria <<ass. San Remigio>>, la cui scuola statale depositaria è l'istituto Statale “Direzione Didattica Statale 1° Circolo” di Nocera Superiore (SA) fa prova dell'esistenza e durata del rapporto di lavoro l'*attestazione di servizio* rilasciata sulla base degli atti in possesso della scuola pubblica dal dirigente Prof. Antonio Pizzarelli unitamente al *registro perpetuo dei contratti di lavoro* in possesso della scuola statale depositaria (doc. 5, 6) ,nonché *la scheda professionale del Centro per l'Impiego della Regione Campania cd C2 storico* (doc.7), *i listini paga* (doc. 8) . Tutti i certificati prodotti sono assistiti da fede privilegiata, *che come tali fanno piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiali che li ha formati, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attestati avvenuti in sua presenza cfr Cass. pen., 22.7/22.9.2015 n. 38466 nn Cass. sez V penale n°15367/2014 ; e Sent.sez. V penale n° 6138 del 22/01/1991* . Si produce, inoltre, copia dei versamenti dei contributi previdenziali presso l'Inps (doc. 09)

### **3. segnalazione per l'aggiornamento del conto assicurativo – con riserva di costituzione di rendita vitalizia reversibile di contributi omessi o caduti in prescrizione**

Il ricorrente , invero, nondimeno si è fatto parte attiva mediante segnalazione in aggiornamento del conto assicurativo per i periodi di lavoro prestati presso l'istituto paritario ass. San Remigio .(vedi cfr. doc.10,11,12 e 13), con riserva di sanare sua sponte l'eventuale omissione contributiva perpetrata in suo danno con richiesta di costituzione di rendita vitalizia reversibile di contributi omessi o caduti in prescrizione (art. 13 legge 12 agosto 1962, n. 1338)

E' evidente , nel caso di specie, che un inadempimento - *omissione contributiva* - imputabile alla responsabilità di terzi non può né deve pregiudicare e le legittime aspettative del lavoratore su future occupazioni , tanto più come nel caso di specie il collaboratore scolastico si è attivato anche per sanare le mancanze di un Istituto scolastico paritario non statale: cessato , cancellato e dimesso

### **La normativa di riferimento**

**Il D.M. 50/2021** nelle note finali alla tabella di valutazione precisa “*che il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello coperto da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione anche ridotta* “ .

**Il D.M. 50/21** (così come i precedenti dm 640/2017 e 716/2014) non contiene alcuna disposizione di LEGGE tesa ad escludere che ai rapporti di lavoro *privi* di contribuzione non possa derivare l'attribuzione di punteggio in graduatoria.

Premesso il quadro normativo di riferimento, nella prassi è talvolta accaduto che **il servizio svolto dal docente e/o collaboratore scolastico non sia stato accompagnato dal versamento dei relativi contributi previdenziali.**

Orbene, occorre precisare che il D.M. 50 del 2021 nulla dispone in merito, limitandosi a statuire, sotto diverso profilo, al punto f) dell' All. A) che “*qualora il servizio sia*



*prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate (ecc.), il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà*” senza penalizzare (ulteriormente) il collaboratore scolastico (personale ATA) – peraltro vittima di un’omissione contributiva – con un’irragionevole ulteriore sanzione .

Vero è che nella sezione I, lett. M alla nota 17 dell’allegato D/2 del previgente D.M. n. 640/17 del modello di domanda , si prevede(va) che *“qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali l’aspirante deve dichiarare (sezione I, lett. M) che sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia”*.

La nota (non più in vigore) è stata oggetto di revisione critica della giurisprudenza di merito in quanto affermava non di dichiarare “SE” era stata assolta la prestazione contributiva ma imponeva al candidato di dichiarare “CHE” è stata assolta.

Pertanto, in mancanza di versamento dei contributi, il candidato non avrebbe potuto, se non a pena di falsità, dichiarare il regolare assolvimento dell’obbligo contributivo da parte del datore di lavoro. Correttamente, dunque, il campo non è stato compilato. Ma ciò non significa che il servizio non sia stato svolto presso l’istituto paritario. Ciò che rileva, infatti, ai fini dell’attribuzione del punteggio è lo svolgimento o meno della prestazione lavorativa presso la scuola paritaria .

D’altro canto, come ha avuto modo di rilevare anche Trib. Milano, sez. lav., n. 229/19, in analogo contenzioso, *“diversamente opinando, un inadempimento imputabile alla responsabilità di terzi pregiudicherebbe le legittime aspettative del lavoratore”*. – doc. 015

\_\_In ragione di ciò, ancorchè la questione sia stata definita con consolidato orientamento giurisprudenziale in materia favorevole ai collaboratori scolastici (ex bidelli) , diversi Dirigenti Scolastici continuano – previa verifica dell’omesso versamento dei contributi per il periodo di riferimento – a rettificare in riduzione il punteggio del lavoratore con conseguente risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato e declaratoria di invalidità del servizio prestato sino ad allora.

#### **La giurisprudenza**

Va precisato, che, unanime giurisprudenza amministrativa, ha ritenuto illegittime le suddette condotte.

A tal proposito, tra le pronunce più risalenti, si segnala quella del TAR Catania, sez. III, sentenza n. 516/2005 che ha enunciato un fondamentale principio di diritto per cui, **non si può disconoscere, a causa del mancato versamento dei contributi previdenziali, il periodo di servizio svolto quando l’inosservanza degli obblighi previdenziali e assistenziali dipende da un comportamento illecito degli istituti scolastici ove viene prestato servizio.** Più di recente, si è pronunciato sul punto il Consiglio di Stato, il quale, in riforma di una sentenza del TAR Basilicata, ha affermato che **una volta data dimostrazione della prestazione con carattere di effettività del servizio prestato, l’assolvimento dell’onere di contribuzione da parte dell’ente - datore di lavoro - si configura quale elemento esterno rispetto al requisito di ammissione oggetto di accertamento, non avendo quest’ultimo**



alcuna attinenza con il riscontro della capacità professionali e didattiche dei collaboratori da selezionare. Proprio per tali ragioni, aggiunge il massimo organo della Giustizia Amministrativa, a “*siffatta condotta omissiva – sanzionata di per sé da altre norme e rispetto alla quale il lavoratore subordinato è in una condizione di estraneità – non può farsi discendere la non valutabilità del periodo di servizio, aggiungendo ulteriori conseguenze negative in danno del soggetto già pregiudicato sotto lo specifico profilo previdenziale ed assicurativo*” (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 18.04.2013, n. 2136). Lo stesso organo di Giustizia, in una precedente pronuncia, ha altresì statuito che qualora il servizio prestato non fosse ritenuto valutabile, in assenza di una specifica previsione legislativa, alle eventuali inadempienze dell’istituto d’istruzione conseguirebbe un’impropria funzione sanzionatoria indiretta a danno dello stesso dipendente, la cui tutela contributiva grava sul datore di lavoro, il quale attesta sotto la propria responsabilità l’effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente il rapporto di dipendenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 16.02.2011, n. 973). Anche la giurisprudenza civile e del lavoro si è rifatta agli enunciati principi ed ha affermato più volte che : “*ai fini della valutazione del servizio l’unica circostanza decisiva è l’effettivo svolgimento di uno dei servizi valutabili per l’attribuzione del punteggio*”; mentre il versamento dei contributi previdenziali può certamente costituire prova dell’avvenuto svolgimento del servizio, ma non può costituire elemento indefettibile in mancanza del quale non attribuire il dovuto punteggio, soprattutto in tutti i casi in cui l’amministrazione non ne contesta l’effettivo svolgimento (Tribunale di Milano, sentenza n° 229 pubbl. del 30.01.2019 di cui al cron. 11370/2018). Pertanto, se ne deduce, che tale nota, seppure prevista da altre fonti di rango inferiore esclusivamente per i docenti, si pone comunque in contrasto con la principale fonte regolatrice della materia oltre che con i più elementari principi di diritto. *Tal orientamento giurisprudenziale di merito in senso favorevole ai collaboratori scolastici si è consolidato nel tempo in processi in cui è stata partecipe la scrivente difesa tecnica di cui si producono i provvedimenti giurisdizionali* (Trib .Milano n. cronol. 6709/19 del 13/03/2019 nrg° 1531/2019 (Navarra Raffaele /MIUR – Ist.compens. Statale di Via Gattamelata di Milano ); Trib .Milano n. cronol. 10152/19 del 17/04/2019 nrg° 2876/2019 (Navarra Luigina /MIUR – Ist.compens. De Andreis di Milano); Trib .Milano n. cronol. 10309/19 del 17/04/2019 nrg° 3284/2019 (Botta A.. /MIUR – Ist.compens. I.Alpi di Milano); Trib .Milano n. cronol. 13963/19 del 31/05/2019 nrg° 3395.2019 (ALIBERTI Vincenzo /MIUR – Ist.compens.statale Ilaria Alpi); Trib . Milano accogl. Totale nrg 6311/2019 (VALLONE /MIUR – Istituto comprensivo statale Manara ); Trib Modena accogl.totale n.cron. 2591/2019 del 31/07/2019 rg n°678/19 (PIRONTI/MIUR – Direzione Didattica Vignola Modena; (Sanzone/IC Galileo) Trib Milano n.cron. 24701/2019 del 18/10/2019 nrg ° 8710/2019; Trib Belluno ord. 244/19 del 19.11.2019 Roscigno Virgilio/A.Della Lucia di Feltre (BL); Trib. Belluno (Roscigno Giuseppe/ Ist. Statale di Trinchiana ord. 238/19 del 19.11.2019) cfr 16,17,18,19



### **Quanto al periculum in mora**

E' evidente il pregiudizio derivante dall'immediata e anticipata cessazione del rapporto di lavoro e l'ulteriore pregiudizio, non altrimenti riparabile per la ricorrente, anche in termini di inquadramento fin da subito in posizione utile in graduatoria per assumere anche futuri incarichi, comunque valutabile anche ai fini giuridici.

Il ricorrente è nell'attualità disoccupato (all. 020), con impossibilità di reinserirsi nel sistema di reclutamento scolastico della provincia di Napoli con il minor punteggio di 11,30.

Il ricorrente è anche in fase di separazione per il tradimento della moglie che ha abbandonato il tetto coniugale ed frequenta stabilmente un compagno (v.dichiarazioni figlio all. 021). Sullo gravano le spese alimentari di sostegno alimentare di € 400,00 dei due figli uno in età scolare l'altro ha abbandonato gli studi e in cerca di lavoro (vedi dichiarazioni innanzi al giudice civile dott.Cardaropoli agli atti -all.021). Sul ricorrente grava una cartella esattoriale di € 21.597,40 (all. 022) .

Il ricorrente è ospite nell'unità immobiliare degli eredi del de cuius D'Avino Vincenzo . (vedi autocertificaz, e stato di famiglia) all. 023

Si produce, ancora, modello ISEE da cui emerge lo stato di indigenza della famiglia. (all.024)

\*\*\* \*\*

### **Quanto al fumus boni iuris**

sotto il suddetto profilo (omesso versamento), la vicenda della scuole paritaria ass.San Remigio è già stata vagliata dal Giudice del lavoro di Modena - e precedentemente di Milano – con ordinanza di accogl. totale n. cronol. 2591/2019 del 31/07/2019 RG n. 678/2019 che segue. (doc. 16,17,18 E 19)

“Il Giudice, osserva

premesso come l'unico profilo contestato alla ricorrente sia stata l'assenza di versamenti dei contributi con riferimento al periodo di lavoro pregresso presso l'Istituto San Remigio di Nocera Superiore dal 1.01.2012 al 31.12.2012 e presso la scuola La Fenice di Nocera Superiore dal 11.10.2016 al 31.12.2016. Tuttavia la stessa parte ricorrente ha documentato la sussistenza del rapporto di lavoro con gli istituti scolastici anzidetti producendo la documentazione sopra riportata, dalla quale risulta anche il versamento della contribuzione (cfr: docc. 8 - 20 parte ricorrente). Sotto il profilo del *fumus* pertanto il ricorso appare fondato. Come chiarito, infatti, nelle ordinanze emesse dal Tribunale di Milano, in data 13 marzo 2019 (numero 6709/2019) e in data. 16.04.2019 (n. 10152/2019), prodotte da parte ricorrente - la cui motivazione si ritiene di condividere - *"in assenza di ulteriori elementi che sarebbe stato onere del ministero convenuto fornire, la sola omissione contributiva (onere del datore di lavoro e non certamente del lavoratore) può a tutto concedere, rappresentare indice per valutare l'effettività del rapporto di lavoro subordinato dedotto ai fini dell'attribuzione del punteggio in graduatoria e non già una prova piena di tale circostanza. Diversamente opinando, un inadempimento imputabile alla responsabilità di terzi pregiudicherebbe le legittime aspettative del lavoratore, tanto più come nel caso di specie attivatosi anche per sanare le mancanze dell'istituto scolastico"*. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo .

### **P.Q.M**

in accoglimento di ricorso, dispone la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti prot. n ° 3051 del 7/03/2019 e prot. n ° 3856 del 25/03/2019, emessi dal Dirigente Scolastico della Direzione Didattica di Vignola (MO), con conseguente ordine all'ente resistente di attribuire il punteggio indicato con domanda di inserimento in graduatoria dell'ottobre 2017 e di collocare la ricorrente, Pironti Sonia, nella relativa posizione della graduatoria di istituto delle 30 scuole indicate nel modello 1 D per il profilo di collaboratore scolastico. Con condanna la parte convenuta a rimborsare alla



parte ricorrente le spese di lite della fase cautelare che liquida in complessivi euro 2000 oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Modena, 31.07.2019 Il Giudice del lavoro Eleonora Ramacciotti

E, ancora ,

il Tribunale di Milano interessato della vicenda delle scuole paritarie non statali San Remigio così statuiva: "Come condivisibilmente rilevato in precedente reso da questa sezione nell'ambito di fattispecie del tutto analoga (rif. sent. n. 229/2019 - est. dott.Perillo) nonché da provvedimento emesso sempre nell'ambito di procedura d'urgenza da parte di chi scrive (rif. n. 3468/2019 R.G.) *"nel caso di specie l'unico profilo contestato dall' amministrazione convenuta nel presente giudizio concerne non già che il servizio prestato dalla ricorrente fosse stato effettivo ma l'assenza di versamenti di contributi per il medesimo periodo lavorato dalla ricorrente in favore della scuola San Remigio. Nondimeno, la ricorrente ha documentato la sussistenza del rapporto di lavoro con l'istituto San Remigio (provvedendo a depositare non solo i relativi contratti di assunzione ma anche le certificazioni di attestazione del servizio rilasciate dal dirigente scolastico, la scheda del Centro per l'Impiego della Provincia di Salerno, le buste paga vidimate Inail). Pertanto, a fronte di tale quadro istruttorio, la sola omissione contributiva (onere del datore di lavoro e non certamente del lavoratore) può a tutto concedere rappresentare indice per valutare l'effettività del rapporto di lavoro subordinato dedotto ai fini dell'attribuzione del punteggio in graduatoria e non già una prova piena di tale circostanza. Diversamente opinando, un inadempimento imputabile alla responsabilità di terzi pregiudicherebbe le legittime aspettative del lavoratore, tanto più come nel caso di specie attivatosi anche per sanare le mancanze dell'istituto scolastico. Sotto il profilo del fumus boni iuris il ricorso è quindi meritevole di accoglimento"* (in termini, n. 1531/2019 R.G. dott.ssa Ravazzoni; n. 3284/2019 R.G. dott.ssa Capelli).

#### **P.Q.M.**

1. In accoglimento del ricorso in via d'urgenza, dispone la sospensione dell'efficacia del provvedimento" di Milano, dirigenziale n. 750 del 12 febbraio 2019 e della successiva nota prot. 1013 del 24 febbraio 2019 emessa dal Dirigente dell'Istituto Scolastico Comprensivo "Ilaria Alpi" di Milano, con conseguente riconoscimento, allo stesso ricorrente, del punteggio già indicato nella domanda di inserimento in graduatoria del 30/08/2017, vale a dire 23,85 per il profilo ATA, e collocazione nella relativa posizione della graduatoria di istituto delle 28 scuole indicate nel modello D per il profilo di collaboratore scolastico;

2. condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di lite sostenute al ricorrente, liquidate in euro 1.500,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA; con distrazione in favore dell'avv. Giorgio Zeoli, dichiaratosi antistatario. Si comunichi. \_Milano, 30 maggio 2019 Il giudice Francesca Saioni\*\*

\* \* \* \* \*

Per le ragioni sopra espresse, il sig. Marrazzo chiede la sospensione e/o disapplicazione dell'efficacia della nota di rettifica punteggio prot.3369/VII/2 datata 29/12/2021, con la conseguente convalida del punteggio attribuito in sede di domanda di inserimento nella graduatorie di circolo e di terza fascia per il personale ATA per il triennio 2021-2024, per il profilo di collaboratore scolastico pari a 23,30 punti , impregiudicato ogni maggior danno .

#### **P.Q.M.**

Il ricorrente, come in epigrafe domiciliato e difeso, ricorre all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, abbia ad accogliere le seguenti conclusioni

IN VIA CAUTELARE ex art 700 e 669 bis : - per quanto sopra esposto, disporre la sospensione e/o disapplicazione dell'efficacia della nota prot.3369/VII/2 datata 29/12/2021 emessa dall'Ist. Comprensivo Statale "Silvio Pellico" di Lettere (NA) , con conseguente ordine all'ente resistente di attribuire il punteggio indicato



con domanda di inserimento in graduatoria in data 8 aprile 2021 pari a 23,30 per collaboratore scolastico e di collocare il ricorrente nella relativa posizione della graduatoria di istituto delle 30 scuole indicate nel modello 1D per il profilo di collaboratore scolastico .

- per l'effetto disporre il riconoscimento non solo di fatto, ma anche ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dall'esponente per il periodo che va dal 8/10/2021 sino al 30/12/2021 e/o comunque alla data dell'emananda sentenza.

- con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege ed oltre alle spese successive occorrente e con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario Avv. Giorgio Zeoli ex art. 93 c.p.c.

IN VIA ISTRUTTORIA: - ordinare al Miur l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

*Dichiarazione ex art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002*

*Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato. Trattandosi di crediti di lavoro, il ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002, con conseguente esenzione dal pagamento unificato.*

Si producono: .i documenti di cui al foliaro.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i candidati già inseriti nella vigente graduatoria di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Campania, AT di Torre Annunziata, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2017/2021, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza.

**Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati.**

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di collaboratori scolastici al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>; ritenuto quanto sopra, la presente difesa fa istanza affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:

- quanto al MIUR – USR Lombardia mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza;

- quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>

Con osservanza ,

Salerno , lì 4/01/2022

*Avv. Giorgio Zeoli*



